



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 1 del 02/01/2014**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE,  
VIA E VAS 9 dicembre 2013, n. 333**

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di un impianto eolico composto da n. 8 aerogeneratori per complessivi 24MW nel Comune di Lesina (FG) - Località "Padre Francesco". Proponente: C.E.R. Sri Cerignola Energie Rinnovabili), via dei Trainieri n. 6, Zona Industriale - Cerignola (FG).

L'anno 2013 addì 9 del mese di dicembre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A./V.A.S., ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria amministrativa espletata dall'Ufficio e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 10/201 I, art. 1, art. 4, comma 6 e art. II, comma 4), ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

- Con Determina Dirigenziale n. 580 del 2.12.2009 il Dirigente del Servizio Ecologia, assoggettava alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, l'impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzarsi nel Comune di Lesina (FG) proposto dalla società CER srl.;
- La Società CER S.r.l, con nota acquisita al prot. n. 9742 del 16.07.2010 del Servizio Ecologia, presentava istanza di VIA per la realizzazione di un impianto eolico denominato "Padre Francesco" da realizzarsi nel Comune di Lesina, costituito da 8 aerogeneratori per una potenza complessiva di 3 MW;
- La LIPU, con nota acquisita al prot. n. 12025 del 14/09/2010 del Servizio Ecologia, inoltrava "Richiesta di intervento in autotutela per avviso illegittimo " relativa alla procedura di VIA, pubblicata sul BURP n. 113 dello 01.07.2010 proposta dalla società CER srl. La nota osservava che presso il Comune di Lesina non risultavano depositati gli elaborati in formato digitale a corredo del progetto cartaceo, dichiarando impossibile l'accesso, estrazione di elaborati ed impedendo il diritto ad esercitare osservazioni;
- La Società DEA srl, titolare di una analoga iniziativa di sviluppo di un parco eolico nell'agro del Comune di Lesina, in località "Padre Francesco", con nota acquisita al prot. n. 12093 del 16/09/2010 del Servizio Ecologia, presentava osservazioni relativamente ad incongruenze rilevate sulle caratteristiche del progetto: layout diverso da quello stabilito nell'accordo societario stipulato in data 30.03.2009 tra le società DEA srl, CER srl, GIER srl; modifiche al diametro del rotore delle turbine, aumentato rispetto a quello indicato nell'accordo societario; localizzazione della sottostazione, procedure e soluzioni tecniche per le opere di rete difformi rispetto a quanto stabilito nell'accordo societario;
- L'AdB Puglia con nota prot. n. 15515 del 16/12/2010, acquisita al prot. n. 881 dello 01/02/2011 di questo Servizio, inviata alla Regione Puglia e per conoscenza alla Società proponente e alla AdB dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore, inoltrava richiesta di documentazione integrativa;
- La Società proponente con nota prot. n. 6463 dello 07/06/2011 del Servizio Ecologia inviata a Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, Soprintendenza per i Beni Archeologici della

Puglia, Autorità di Bacino della Puglia, Arpa Puglia, Ass.to all'Assetto del Territorio-Settore Urbanistica e p.c. Ass.to Sviluppo Economico-Ufficio Industria Energetica, Ass.to all'Ambiente - Servizio Ecologia sollecitava gli enti sopra menzionati all'emissione del parere/nulla osta ai sensi della L.241/90 e s.m.i. e dell'art. 9 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

- La Società proponente con note prot. n. 8084/8085/8086/8087/8088 del 19/08/2011 del Servizio Ecologia inviata ad Arpa Puglia, Ass.to all'Assetto del Territorio-Settore Urbanistica, Azienda Unità Sanitaria Locale FG/3, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, e p.c. Ass.to Sviluppo Economico-Ufficio Industria Energetica, Ass.to all'Ambiente -Servizio Ecologia richiedeva pareri ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. relativo al progetto di cui all'oggetto;

- Il Servizio Ecologia con nota prot. n. 6007 del 24/07/2012 chiedeva agli enti con competenza in materia ambientale di esprimere il proprio parere ai sensi del D. Lgs 152/2006, L. r.11/2001 e ss.mm.ii;

- Il Parco Nazionale del Gargano con nota prot. n. 7323 del 14/09/2012 di questo Servizio, riscontrando nota prot. n. 6007 del 24/07/2012 comunicava che il parco eolico oggetto di valutazione risulta esterno al Perimetro del Parco Nazionale del Gargano e, pertanto, non assoggettato al regime autorizzatorio di cui al DPR 05/06/1995 e s.m.i. - Misure di Salvaguardia;

- La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia con nota prot. n. 7437 del 18/09/2012 del Servizio Ecologia, inviata alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della province di Bari e di Foggia, alla Soprintendenza per i Beni archeologici della Puglia - Taranto riscontrando nota prot. n. 6007 del 24/07/2012 invitava gli enti di cui Sopra a trasmettere alla Direzione le valutazioni di competenza in ordine al parco eolico oggetto di valutazione, con particolare riguardo alla salvaguardia della fattispecie di beni culturali e paesaggistici tutelati dal D.Lgs 42/04;

- Il Servizio Ecologia con nota prot. n. 8739 del 23/10/2012 trasmetteva alla Società proponente osservazioni presentate dalla società DEA per eventuali controdeduzioni.

- Con nota del 24.10.2012 ed acquisita al prot. n. 9185 del 05.11.2012 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani comunicava di aver rimesso le valutazioni di propria competenza alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia a causa dell'interferenza del cavidotto esterno con il tratturo Aquila-Foggia.

- Con nota del 12.11.2012 ed acquisita al prot. n. 9496 del 13.11.2012, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia trasmetteva il proprio parere

- Con nota del 15.11.2012 ed acquisita al prot. n. 9577 del 15.11.2012, il Servizio Ecologia richiedeva al Servizio Assetto del Territorio di esprimere il proprio parere di competenza.

- Con nota acquisita al prot. n. 9672 del 20.11.2012, il Servizio Ecologia invitava la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia a voler esprimere il proprio parere di competenza ai sensi della normativa in materia ambientale attualmente vigente, giacchè aveva espresso precedentemente il proprio parere di competenza richiamando il RR n.16/2006, il quale non risulta più vigente.

- Con nota del 22.11.2012 acquisita al prot. n. 9879 del 28.11.2012, l'Autorità di Bacino della Puglia confermava i contenuti tecnici della nota prot. n. 15515 del 16.12.2010 e richiedeva la redazione di studi e aggiornamenti progettuali in applicazione alle vigenti Norme Tecniche di Attuazione (NTA)

- Con nota del 6.12.2012 acquisita al prot. n. 964 del 1.2.2013 del Servizio Ecologia, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia riscontrava l'errore di cui alla nota 9672 del 20.11.2012 e ribadiva il proprio parere ai sensi del RR n.24 del 2010

- Con nota del 6.12.2012 acquisita al prot. n. 1252 del 6.2.2013 del Servizio Ecologia, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia ritrasmetteva il proprio parere

- Con nota del 26.6.2013 acquisita al prot. n. 6562 del Servizio Ecologia, il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo trasmetteva il diniego di Autorizzazione Unica alla realizzazione e esercizio degli impianti eolici afferenti la Stazione Elettrica a 380/150 kV da collegarsi in entra-esce sulla linea RTN a 380 kV "Foggia-Larino" prevista nel comune di Torremaggiore (FG)

- Con nota del 11.9.2013 acquisita al prot. n. 8993 del 26.9.2013 del Servizio Ecologia, il Servizio Tutela delle Acque trasmetteva il proprio parere di competenza
- Con nota del 17.9.2013 acquisita al prot.n. 8695 del 17.9.2013 del Servizio Ecologia, il Servizio Assetto del Territorio trasmetteva il proprio parere di competenza
- Con nota prot. n. 9602 del 14.10.2013, il Servizio Ecologia comunicava alla società proponente preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., allegando alla stessa il parere espresso dal Comitato VIA regionale nella seduta del 17.9.2013 (prot. n. 9476 del 09.10.2013); invitava altresì la società proponente a presentare le proprie osservazioni entro 10 giorni naturali e consecutivi, ai sensi del menzionato art. 10bis.

TUTTO CIO' PREMESSO,

ACQUISITO il parere reso nella seduta del 17.9.2013 dal Comitato Regionale per la VIA ai sensi dell'art. 2 del R.R n. 10/2011, che allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., la Società proponente non ha trasmesso le proprie osservazioni;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere alla formulazione del giudizio di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 13 c. I della LR 11/2001 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
PROGRAMMAZIONE,  
POLITICHE ENERGETICHE

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali- in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del Digs. n. 165/2001;

VISTO il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul BURP n. 79 del 20.05.2011;

VISTA la determinazione n. 99 del 21.05.2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss.mm.ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte, di esprimere, in conformità ai pareri del Comitato VIA regionale resi nella seduta del 17.9.2013, giudizio di compatibilità ambientale negativo per l'impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Lesina (FG), località "Padre Francesco" - Proponente: C.E.R. S.r.l. (Cerignola Energie Rinnovabili S.r.l.), via dei Trainieri n. 6, Zona Industriale - Cerignola (FG) di notificare il presente provvedimento alla società proponente a cura dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio regionale Reti ed Infrastrutture Energetiche, al Servizio regionale di Assetto del territorio, al Comune di Lesina, alla Provincia di Foggia, all'Autorità di Bacino della Puglia, all'ARPA Puglia, alla Direzione Regione per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia ed in particolare sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;

- di far pubblicare estratto del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 241/90 e ss. mm. ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,  
Politiche Energetiche, VIA e VAS  
Ing. Caterina Dibitonto